

(N. 1949)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

#### Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Da più esercizi risulta accantonata, nello speciale « fondo globale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la somma di lire 1 miliardo per i parchi nazionali, in principio destinata a finanziare la relativa legge-quadro, che peraltro non ha ancora compiuto il proprio *iter* parlamentare, nè si prevede possa concluderlo in tempi molto brevi. Vari disegni di legge si trovano infatti da tempo all'esame della Commissione agricoltura del Senato, e il lavoro di esame delle emanande disposizioni si rivela particolarmente lungo e complesso.

La somma accantonata per i parchi rischia, quindi, di restare del tutto inutilizzata ai fini cui era destinata, mentre le principali istituzioni di tal genere — e il Parco nazionale di Abruzzo in particolare — si trovano in gravissime difficoltà per fronteggiare il continuo aumento del costo della vita, con la conseguenza di non poter esplicare in modo efficiente i compiti ed i servizi di sostanziale importanza e di pubblico interesse loro demandati dalla legge.

Appare, perciò, logico attingere da tale somma di 1 miliardo dell'esercizio 1974 l'importo di lire 200 milioni necessario per l'ap-

plicazione della presente proposta, rimanendo salva una congrua disponibilità per l'eventuale utilizzazione dello stanziamento per la legge-quadro, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64. Nello stesso senso risulta impostato un precedente disegno di legge, presentato dal senatore Mario Costa per il Parco nazionale del Circeo, che ha inteso utilizzare dallo stesso esercizio l'importo di lire 90 milioni per l'aumento del contributo relativo a tale parco.

Vi è inoltre da sottolineare come, nel caso del Parco nazionale d'Abruzzo, l'aumento del contributo statale a lire 500 milioni annui rappresenti la realizzazione di un programma di graduale potenziamento delineato negli scorsi anni dal Governo e già in parte attuato nelle prime imprescindibili fasi preliminari. Le maggiori disponibilità consentiranno non soltanto un adeguamento organizzativo alle accresciute esigenze, attraverso il reclutamento di nuovo personale e la migliore qualificazione di quello esistente, ma anche una prosecuzione ampliata della politica di compensazioni (mediante indennizzi, canoni ed interventi promozionali) che è stata con successo intrapresa nei confronti delle collettività locali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, numero 991, all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, ed all'articolo 1 della legge 28 marzo 1973, n. 88, è elevato a lire 500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

**Art. 2.**

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'aumento del contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, intendendosi all'uopo prorogato, ove occorra, il termine di utilizzazione delle predette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.